



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Provincia di Palermo

P.IVA 00443640826 Tel.0921/939111 Fax 0921/428091

ORDINANZA SINDACALE N. 7 /2019

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art.54 del D.lgs n°267/2000 per lo sgombero del fabbricato abusivo ricadente in area soggetta a rischio "Pericolosità Idraulica", ubicato nel posto roulotte contraddistinto con il n° 77 e ricadente all'interno del complesso turistico residenziale denominato "Euromare Village" (oggi A.P.E.), sito in questo Comune in contrada Pistavecchia, individuato in catasto al foglio di mappa n° 1, particella n°63, sub n° 610,

DITTA: Coniugi CORSINI Paolo e SEMILIA Giuseppa, nati a Palermo rispettivamente il 18.02.1950 ed il 28.12.1952, ivi residenti in via B. Chiavelli n° 189.

IL SINDACO

PREMESSO che con provvedimento n.67 del 10.12.2014 e n° 45 del 25.03.2016, veniva ordinata alla ditta la demolizione del fabbricato abusivamente realizzato;

ACCERTATO che i proprietari dell'immobile sono i coniugi CORSINI Paolo e SEMILIA Giuseppa, nati a Palermo rispettivamente il 18.02.1950 ed il 28.12.1952, ivi residenti in via B. Chiavelli n° 189, nella loro qualità di proprietari;

CONSIDERATO che sempre più frequentemente il territorio siciliano viene colpito da forti ondate di maltempo, caratterizzate da copiose e diffuse precipitazioni di particolare intensità, tali da causare l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di abitazioni poste nelle immediate vicinanze, nonché fenomeni di dissesto idraulico che potenzialmente possano coinvolgere fabbricati di civile abitazione, strutture rurali, e artigianali, strade pubbliche e private, con la conseguenza di grave pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO altresì, che il fabbricato in questione, è ubicato all'interno del complesso turistico residenziale denominato "Euromare Village", individuato in catasto al foglio di mappa n° 1, particella n°63, sub n° 610, e lo stesso è stato realizzato in assenza di concessione edilizia e

di autorizzazione paesaggistica, nonché in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta, prescritto dall'art. 15, lett. a) della legge regionale n° 78 del 12.06.1976;

VISTO l'art. 54 del D.lgs n° 267/2000 secondo il quale dispone che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO altresì, che i provvedimenti di cui al comma precedente, sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

CONSIDERATO che nel caso in specie ricorrono i presupposti di legge per fare ricorso all'adozione di apposita ordinanza di sgombero con tingibile ed urgente, ex art. 54 D.lgs n°267/2000, posto che si intende tutelare l'integrità fisica della popolazione, in presenza di un pericolo imprevedibile, attuale ed imminente ed in presenza di una situazione di straordinarietà dal momento che la situazione di pericolo non può essere fronteggiata con provvedimenti tipici, fermo restando il rispetto per i precetti costituzionali ed i principi generali dell'Ordinamento;

VISTO l'art.107 del D.lgs n° 267/2000 sull'esercizio dei compiti e delle competenze dei dirigenti;

VISTO l'art. 5 della Legge n.241/1990;

DATO ATTO che, dal sopralluogo effettuato si rileva un grave stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, da cui l'urgenza di dover provvedere alla loro salvaguardia;

VISTO l'art. 54 del D.lgs n° 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo il potere di emettere ordinanze con tingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

RITENUTO necessario stabilire specifiche misure di protezione civile e di tutela della pubblica incolumità e di individuare nel divieto di permanenza nell'immobile de quo , quale misura minima indispensabile a garanzia della sicurezza dei cittadini;

VISTO il D.lgs n° 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni narrate in premessa, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs n° 267/2000, cautelativamente ed in via temporanea, il divieto di permanenza nell'immobile realizzato nel posto roulotte n° 77, sito all'interno del complesso turistico residenziale denominato "Euromare Village", individuato in catasto al foglio di mappa n° 1, particella n°63, sub n° 610, nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, periodo in cui verosimilmente si verificano i fenomeni di avversità atmosferiche e comunque nei periodi di attivazione degli stati di Allerta Meteo, decretati dagli organi di Protezione Civile competenti e pertanto ordina lo sgombero immediato dell'immobile individuato in catasto al foglio di mappa n° 1, particella n°63, sub n° 610, intestato alla ditta coniugi CORSINI Paolo e

SEMILIA Giuseppa, nati a Palermo rispettivamente il 18.02.1950 ed il 28.12.1952, ivi residenti in via B. Chiavelli n° 189.

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n°1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento sarà notificato ai proprietari dell'immobile che risultano essere i coniugi CORSINI Paolo e SEMILIA Giuseppa, nati a Palermo rispettivamente il 18.02.1950 ed il 28.12.1952, ivi residenti in via B. Chiavelli n° 189 e trasmesso Al Prefetto di Palermo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e di segnalarne, alla scadenza del termine prefissato, l'ottemperanza o meno.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza sindacale, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, Li 16/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Alfredo Dispensa)



IL SINDACO

Avv. Michela Taravella

